



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Provvedimento del Direttore generale n. 76, prot. n. 6405/I/03 del 19 agosto 2016 e s. m. e i. (D.R. n. 101, prot. n. 13798/I/03 del 25 settembre 2019)

REGOLAMENTO GENERALE DELLO STUDENTATO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

- Art. 1 – Residenza universitaria
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Accesso ai servizi
- Art. 4 – Assegnazione del posto alloggio e del posto auto
- Art. 5 – Presa in consegna del posto alloggio e del posto auto
- Art. 6 – Pagamenti
- Art. 7 – Obblighi dell'Università
- Art. 8 – Obblighi degli ospiti
- Art. 9 – Accesso alla rete informatica
- Art. 10 – Accesso del personale incaricato dall'Ateneo nelle camere
- Art. 11 – Chiusura natalizia
- Art. 12 – Visitatori
- Art. 13 – Sublocazione
- Art. 14 – Uscita dal posto alloggio e restituzione del deposito cauzionale
- Art. 15 – Ammanchi e danneggiamenti
- Art. 16 – Interventi di pulizia straordinaria
- Art. 17 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 18 – Norma di rinvio

Art. 1 – Residenza universitaria

1. Lo Studentato “Montfleury” è costituito da un edificio in condivisione con il collegio della scuola d’istruzione secondaria “Institut Agricole Regional” sito in Viale Piccolo San Bernardo n. 26 nel Comune di Aosta. Il lato ovest dell’edificio è ad uso esclusivo dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
2. La struttura ad uso esclusivo dell’Ateneo è costituita da tre piani fuori terra ed uno interrato. Il piano interrato è riservato a locali tecnici, depositi ed alcuni posti auto riservati.
3. Il piano terra accoglie la cucina, la sala colazione, la sala comune TV e la lavanderia. Sono inoltre presenti un servizio igienico di piano, un’aula didattica con accesso indipendente ed alcune camere, tra cui quelle riservate agli studenti con disabilità. I piani primo e secondo sono dedicati ad ospitare le rimanenti camere.
4. Le camere arredate, sia singole che doppie, sono tutte dotate di bagno interno privato.
5. L’area esterna dispone di alcuni parcheggi riservati agli ospiti della Struttura e di un’area verde attrezzata.
6. Tutta la struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza degli utenti.
7. Lo Studentato è aperto agli studenti dal mese di ottobre al mese di luglio, ad esclusione del periodo di chiusura in concomitanza con le festività natalizie di cui al successivo articolo 11.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le disposizioni generali in ordine all’assegnazione dei posti alloggi e dei posti auto nonché le norme di comportamento degli ospiti nello Studentato dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.

Art. 3 – Accesso ai servizi

1. L’assegnazione del posto alloggio e del posto auto presso lo Studentato di Ateneo è riservata agli studenti dell’Ateneo che siano in possesso dei requisiti previsti dai bandi emanati con provvedimento del Direttore generale e collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.
2. Possono concorrere all’assegnazione del posto alloggio e del posto auto anche gli studenti iscritti o che intendono iscriversi all’Ateneo in qualità di sottocondizione.
3. Il Direttore generale può stabilire di prevedere l’assegnazione del posto alloggio e del posto auto anche a soggetti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo che partecipano ad iniziative organizzate dall’Università, anche in collaborazione con altri enti.

Art. 4 – Assegnazione del posto alloggio e del posto auto

1. Al momento dell’assegnazione del posto alloggio e del posto auto l’ospite è tenuto a presentare la seguente documentazione:
 - a) un valido documento di riconoscimento;
 - b) la ricevuta del versamento del deposito cauzionale.
2. È condizione per l’assegnazione del posto alloggio e del posto auto non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti dell’Ateneo, né essere stati oggetto di revoca del posto alloggio ai sensi del successivo articolo 17, comma 4, lettera c).

Art. 5 – Presa in consegna del posto alloggio e del posto auto

1. Il rapporto di ospitalità sorge al momento della presa in consegna del posto alloggio e del posto auto.
2. Al momento della presa in consegna l'ospite:
 - a) sottoscrive l'accettazione del presente regolamento;
 - b) sottoscrive il verbale di accettazione del posto alloggio e del posto auto comprensivo dell'identificazione e dello stato degli arredi e delle attrezzature della stanza;
 - c) dichiara la presa visione delle disposizioni del piano delle emergenze;
 - d) riceve le chiavi per l'accesso allo Studentato e alla stanza assegnata, nonché una tessera elettronica identificativa.
3. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al comma precedente, l'ospite assume l'obbligo della corretta conduzione della camera assegnata e si impegna a riconsegnarla nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso.
4. L'Università fornisce la stanza completa del solo mobilio. Non sono previsti nella dotazione lenzuola, federe, cuscini, asciugamani, stoviglie, biancheria e accessori da cucina.

Art. 6 – Pagamenti

1. L'importo mensile della retta dovuta dagli studenti assegnatari del posto alloggio, comprensiva delle spese per le utenze, e del posto auto è stabilito dal Consiglio dell'Università.
2. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal 1° al 15° giorno del mese, la retta del primo mese è corrisposta per intero; dal 16° giorno in poi è corrisposta per mezza mensilità. Nel caso in cui l'assegnazione abbia termine dal 16° all'ultimo giorno del mese la retta dell'ultimo mese è corrisposta per intero, dal 1° al 15° giorno è corrisposta per mezza mensilità.
3. Il pagamento della retta deve essere effettuato anticipatamente, entro il 10° giorno di ogni mese di permanenza, secondo le modalità comunicate dai competenti Uffici della Direzione generale.
4. In caso di ritardato pagamento è applicata un'indennità di mora il cui importo è stabilito dal Consiglio dell'Università.

Art. 7 – Obblighi dell'Università

1. Presso lo Studentato l'Università garantisce:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, nonché delle apparecchiature presenti;
 - b) la sostituzione dei beni mobili usurati;
 - c) la pulizia delle parti comuni sia interne che esterne, ivi compresi i servizi igienici;
 - d) la pulizia dei locali assegnati agli studenti disabili;
 - e) l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica a disposizione per la segnalazione di anomalie o di utilizzo improprio degli spazi, per le richieste di manutenzione e per le emergenze;
 - f) il servizio di check-in e check-out;
 - g) il servizio di accesso a internet;
 - h) l'esame delle richieste di trasferimento di camera e, a proprio insindacabile giudizio, l'eventuale accoglimento delle stesse, qualora gli spostamenti siano ritenuti utili per la

risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della residenza o di situazioni di disagio ambientale.

2. L'Ateneo declina ogni responsabilità in caso di furto di effetti personali dell'ospite.

Art. 8 – Obblighi degli ospiti

1. L'ospite dello Studentato è tenuto a:

- a) tenere un comportamento improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le persone e nell'utilizzo di locali ed attrezzature date in consegna dall'Ateneo;
- b) comunicare tempestivamente ai competenti Uffici della Direzione generale di Ateneo le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione e ad assentarsi dalla residenza, per evitare contagi, fino al conseguimento di completa guarigione, da attestarsi con apposito certificato medico;
- c) tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni e spazi comuni;
- d) utilizzare correttamente impianti ed arredi messi a disposizione, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni o comunque comportare pericolo, segnalando tempestivamente eventuali inefficienze all'Ateneo;
- e) consentire al personale incaricato l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di pulizia;
- f) informare l'Università in merito alle proprie assenze superiori a 15 giorni.

2. L'ospite non può:

- a) utilizzare elettrodomestici o apparecchi elettrici diversi da quelli messi in dotazione dall'Ateneo;
- b) introdurre animali nei locali della residenza e nelle aree esterne ad essa annesse, fatta eccezione per i cani guida degli studenti non vedenti;
- c) arrecare disturbo e tenere un comportamento tale da risultare incompatibile con le esigenze degli altri assegnatari; in particolare, devono essere evitati suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo prima delle 8.00 e dopo le 23.00;
- d) fumare all'interno delle stanze e in tutti gli spazi comuni, nonché in tutte le pertinenze della struttura;
- e) tenere e/o usare armi, stupefacenti, materiale esplosivo, bombole di gas, suppellettili infiammabili, lumini e candele, sostanze nocive o radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
- f) collocare negli spazi comuni e nelle camere materiale ingombrante o attrezzi che rechino intralcio al passaggio in particolare nelle vie di esodo;
- g) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori, in difformità alle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- h) collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- i) gettare dalle finestre ed in qualunque altro spazio della residenza acqua, mozziconi di sigaretta o altri materiali di qualunque tipo;
- l) gettare nei condotti di scarico dei sanitari materiali che possano otturare le tubazioni;
- m) attuare modificazioni o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
- n) manomettere impianti, utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marcate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
- o) introdurre ed utilizzare stufe, forni, fornelli, condizionatori, al di fuori delle apparecchiature appositamente predisposte dall'Ateneo;
- p) asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;

- q) eseguire o far eseguire interventi di riparazione, eccetto gli interventi di manutenzione di competenza degli assegnatari e previa autorizzazione da parte dei competenti Uffici della Direzione generale;
 - r) ospitare persone nelle ore notturne; accogliere visitatori, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento;
 - s) collocare autovetture, motocicli e biciclette al di fuori degli spazi appositamente approntati;
 - t) utilizzare gli spazi comuni in modo da pregiudicarne l'uso per altri ospiti;
 - u) cedere le chiavi della propria camera ad altre persone, anche solo temporaneamente.
3. Gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti a rispettare, oltre agli articoli del presente Regolamento, le disposizioni dell'Ateneo che saranno loro formalmente comunicate in corso d'anno.

Art. 9 – Accesso alla rete informatica

1. Presso lo Studentato è possibile l'accesso ad internet prevalentemente per motivi didattici.
2. L'accesso è subordinato all'utilizzo di username e password personali e riservati.
3. È vietato:
 - a) utilizzare il servizio per fini commerciali;
 - b) utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti;
 - c) consentire l'utilizzo del servizio a terzi del cui comportamento si assume, comunque, la responsabilità;
 - d) trasferire grosse moli di dati, se non effettivamente necessario;
 - e) violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza;
 - f) utilizzare reti o altri strumenti nelle aree di copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto alla privacy degli utenti dell'Ateneo;
 - g) violare le disposizioni che saranno formalmente comunicate in corso d'anno.
4. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui al precedente comma l'Ateneo si riserva la facoltà di sospendere l'account per l'accesso a internet o di procedere ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 17.

Art. 10 – Accesso del personale incaricato dall'Ateneo nelle camere

1. Il personale incaricato dall'Ateneo può avere accesso alle camere anche in assenza degli ospiti, nei seguenti casi:

Senza preavviso:

- a) comprovata segnalazione di violazioni al presente regolamento;
- b) interventi o riparazioni con carattere di urgenza;
- c) prolungata assenza dell'ospite comunicata all'Ateneo ai sensi dell'art. 8, c.1, lettera f) o accertata dallo stesso.

Con preavviso di almeno 24 ore:

- a) sopralluoghi di verifica delle condizioni della camera, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica delle condizioni igieniche e manutentive;
- b) controlli o interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nella camera;
- c) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o attrezzature presenti;

d) a seguito di richiesta degli ospiti o di almeno uno di essi.

Art. 11 – Chiusura natalizia

1. Le date di inizio e conclusione del periodo di chiusura dello Studentato in concomitanza con le festività natalizie sono comunicate tempestivamente dai competenti Uffici della Direzione generale.
2. Gli ospiti, prima della chiusura dello Studentato, provvedono alla pulizia ed al riordino della camera. Non devono essere lasciati alimenti deperibili ed il frigorifero deve essere lasciato completamente vuoto, sbrinato e con lo sportello aperto.

Art. 12 – Visitatori

1. In ciascuna camera è consentito far entrare, in qualità di visitatori, fino a due persone contemporaneamente e purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti.
2. Il visitatore, durante la presenza all'interno dello Studentato, è tenuto al rispetto del presente Regolamento. Lo studente assegnatario del posto alloggio è garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi ospiti e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati.
3. L'Ateneo si riserva di vietare l'accesso alla struttura a visitatori che si siano resi precedentemente responsabili di violazioni del presente regolamento o comunque di comportamenti di disturbo.
4. L'accesso ai visitatori è consentito dalle ore 8.30 alle ore 23.00.
5. È esclusa la presenza nelle strutture, a qualunque titolo, di minorenni non accompagnati da un genitore; l'ospitalità notturna è sempre vietata.
6. Non è consentita la cessione ad altri, nemmeno momentanea, delle chiavi della propria camera.

Art. 13 – Sublocazione

1. È vietato:
 - a) sublocare, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato;
 - b) sublocare, anche temporaneamente, il posto auto assegnato.

Art. 14 – Uscita dal posto alloggio e restituzione del deposito cauzionale

1. L'ospite che intenda lasciare la camera in via definitiva deve informare l'Università almeno 10 giorni prima dalla data prevista di rilascio.
2. Il preavviso di cui al comma 1 è necessario per organizzare il sopralluogo presso la stanza da parte del personale incaricato dall'Ateneo, alla presenza dell'ospite, al termine del quale viene sottoscritto l'apposito verbale di uscita dalla stanza e vengono restituite all'Ateneo le chiavi e la tessera elettronica identificativa. La spesa per la sostituzione delle serrature che si renda necessaria per la mancata restituzione delle chiavi è a carico dell'ospite.
3. Il deposito cauzionale è restituito entro 60 giorni dalla data di riconsegna della camera, fatti salvi eventuali ed ulteriori tempi di verifica, necessari per la quantificazione di danni o ammanchi rilevati al momento del rilascio della camera, o per pendenze debitorie nei

confronti dell'Ateneo. In tal caso l'Università comunica il prolungamento dei tempi di restituzione e la relativa motivazione.

Art. 15 – Ammanchi e danneggiamenti

1. Qualora vengano accertati eventuali danni o ammanchi nella stanza o eccessivi consumi di energia elettrica o acqua derivanti da uso improprio, l'Ateneo si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di agire, anche durante la permanenza dell'ospite nella struttura, per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale.
2. Relativamente agli spazi comuni della struttura, l'ospite risponde di eventuali ammanchi o danneggiamenti derivanti da disattenzione, cattivo uso, colpa o degli eccessivi consumi di energia elettrica o acqua derivanti da uso improprio.
3. Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun ospite è responsabile in solido con l'altro assegnatario della stanza per i danni, gli ammanchi e gli eccessivi consumi di cui al comma 1 e con gli altri ospiti della struttura per i danni, gli ammanchi e gli eccessivi consumi di cui al comma 2.
4. Per la quantificazione degli importi relativi ai beni danneggiati si applicano i prezzi di mercato.
5. Le spese sostenute dall'Ateneo per gli interventi di ripristino vengono addebitate comprensive di manodopera, IVA e del 10% per oneri amministrativi.
6. Nel caso di danni ad arredi o strutture per i quali l'Ateneo non prevede la sostituzione o la riparazione, verrà richiesto, anziché il rimborso per il ripristino del bene, il pagamento di una penale quantificata in relazione all'entità del danno arrecato.
7. L'Ateneo si riserva di applicare penali anche in caso di danni causati da negligenza, dolo e/o atti vandalici in genere, fatto salvo l'obbligo del risarcimento del danno.

Art. 16 – Interventi di pulizia straordinaria

1. In situazioni di particolare degrado igienico nelle stanze e negli spazi comuni, l'Ateneo si riserva di intervenire con un intervento di pulizia straordinaria, il cui importo, comprensivo di IVA e del 10% per oneri amministrativi, sarà addebitato agli studenti responsabili, anche in solido.

Art. 17 – Provvedimenti disciplinari

1. In caso di presunta violazione del presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Ateneo redigono e notificano tempestivamente all'ospite, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, una contestazione scritta.
2. L'ospite può inviare all'Ateneo le proprie controdeduzioni scritte, entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. L'Ateneo provvede alla valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, tiene conto delle diverse informazioni acquisite e dispone l'archiviazione del procedimento o l'eventuale provvedimento disciplinare.
4. I provvedimenti disciplinari comminabili all'ospite, con atto del Direttore generale, sono i seguenti:

- a) richiamo scritto;
 - b) sospensione temporanea dell'assegnazione del posto alloggio;
 - c) revoca del posto alloggio, in caso di gravi e/o reiterate violazioni del presente Regolamento.
5. In caso di violazione di particolare gravità del presente Regolamento, la sospensione temporanea dell'assegnazione del posto alloggio e del posto auto può essere disposta prima del termine del procedimento di cui al comma 3.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa applicabile alla convivenza in ambienti comunitari e al bando per l'assegnazione del posto alloggio.